



COMUNE DI MASCALI

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI
- Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO
- Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI
- Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
- Art. 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- Art. 8 - TRIBUTO SUI RIFIUTI PRODOTTI DAI CAMPEGGI E SULLE AREE RICREATIVE
- Art. 9 - ESCLUSIONE E RIDUZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- Art. 10 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
- Art. 11 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
- Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
- Art. 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- Art. 14 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- Art. 15 - PIANO FINANZIARIO
- Art. 16 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
- Art. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 19 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- Art. 20 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 21 - ZONE NON SERVITE
- Art. 22 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 23 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 24 - RIDUZIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
- Art. 25 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIO ECONOMICO
- Art. 26 - CUMULO DI RIDUZIONI
- Art. 27 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
- Art. 28 - TRIBUTO GIORNALIERO
- Art. 29 - TRIBUTO PROVINCIALE
- Art. 30 - DICHIARAZIONE DI INIZIO – VARIAZIONE E CESSAZIONE
- Art. 31 - RISCOSSIONE
- Art. 32 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- Art. 33 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 34 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- Art. 35 - SANZIONI ED INTERESSI
- Art. 36 - IMPORTI MINIMI
- Art. 37 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- Art. 38 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 39 - DISPOSIZIONI FINALI
- ALLEGATO "A"

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., l'applicazione nel Comune di Mascali, della Tassa sui rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, (D.L. 16/2014) a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 738 L. 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU).

Articolo 2

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo od anche di fatto, locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. La presenza di arredo, impianti od attrezzature, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione di verifica anche nel caso in cui ci sia il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero dal pagamento del tributo.

Articolo 3

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui agli articoli 183 e 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

Articolo 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 5

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuto in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare;

- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Per la parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 del Cod. Civile ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

Articolo 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) i locali destinati a box o garage, qualora non costituiscono pertinenza di un'abitazione non predisposta all'uso, e gli altri immobili rientranti nelle categorie catastali B,C,D ed E, ove non tassabili in base a diversa previsione normativa;
 - c) le aree pertinenziali di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione;
 - d) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
3. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Articolo 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte in quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

UTENZE DOMESTICHE

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- locali privi di tutte le utenze (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;

- le unità immobiliari inagibili e non abitabili, purché di fatto non utilizzate, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere confermata annualmente dal contribuente con idonea documentazione fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione;
- locali con altezza non uniforme solo per la parte inferiore a centimetri 150 (centocinquanta);
- le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

UTENZE NON DOMESTICHE

- locali ed aree dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a proprie spese, in conformità alle normative vigenti. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa, devono dichiarare quali sono le superfici interessate dove si formano rifiuti speciali e comunque non assimilati a quelli urbani, e presentando annualmente la documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale e pericoloso (formulario).
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone od operatori;
- le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze (stalle, pollai, fienili, ecc). Sono invece assoggettabili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florovivaistica, comprese le serra a terra;
- aree scoperte adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per il rifornimento di carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;
- vani utilizzati come servizi o depositi con un'altezza uniforme inferiore a 150 centimetri;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali ed aree tassabili qualora non operative;
- parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti;
- i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- i locali adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso ammesso dallo Stato, escluso in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi dietro presentazione di idonea documentazione identificativa dei soggetti a cui è conferito il rifiuto e delle superfici interessate. Sono invece a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, le camere di degenza e ricovero, gli uffici, i magazzini e i locali a uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tariffa;
- le superfici occupate da macchinari stabili aventi una dimensione di almeno 8 metri quadri; in presenza di diversi macchinari stabili di dimensione inferiore che ingombrino una superficie complessiva pari ad almeno il 50% del locale di lavorazione, si riconosce un abbattimento del 10% della superficie tassabile del locale con l'evidenziazione delle superfici occupate dai singoli macchinari stabili e la percentuale complessiva di ingombro.

2. Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano

indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si verificato il conferimento oltre gli interessi di more e alle sanzioni per violazione dichiarativa.
4. Sono esenti dalla TARI i locali e le aree scoperte posseduti o detenuti dall'Amministrazione Comunale per i quali la relativa copertura del costo può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Articolo 8

TRIBUTO SUI RIFIUTI PRODOTTI DAI CAMPEGGI E SULLE AREE RICREATIVE

1. Il tributo sui rifiuti è dovuto anche sulle superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e di analoghe strutture ricettive autorizzate.
2. La superficie assoggettabile al tributo è individuata in quella massima effettivamente utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai campeggiatori, da indicarsi da parte del gestore del campeggio nella propria denuncia con specifico riferimento ad ogni singola piazzola.
3. In ogni caso, la superficie tassabile di ogni piazzola non potrà essere inferiore a 20 mq. per le piazzole adibite allo stazionamento di camper, roulotte ed autocaravan ed a 10 mq. per le piazzole adibite allo stazionamento di tende.
4. I locali coperti, al pari di tutte le strutture fisse turistiche e di servizio e delle aree scoperte operative posti all'interno dei campeggi sono assoggettabili al tributo sulla base della superficie calpestabile, sulla base della corrispondente tariffa.
5. Non sono soggette al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione dei campeggi, al pari delle aree scoperte destinate al carico e scarico dei liquami dei veicoli ricreativi.
6. Le aree ricreative poste sia all'interno che all'esterno dei campeggi, con particolare riferimento alle aree pic-nic ed alle aree gioco attrezzate, sono a loro volta assoggettabili al tributo sulla base della superficie calpestabile, sulla base della corrispondente tariffa, con esclusione delle strade interne di comunicazione.

Articolo 9

ESCLUSIONE E RIDUZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie imponibile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. E' onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati. La sussistenza del requisito di continuità (dei rifiuti speciali non assimilati prodotti con riferimento ad una data superficie) è verificata qualora sia documentata la produzione, lungo tutto l'anno d'imposta, di rifiuti speciali non assimilati/ tossici/ nocivi, periodicamente ritirati e smaltiti.
2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.
3. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui si generano contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.

4. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'articolo 1 della Legge 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili.
5. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Categorie di attività	% di abbattimento della superficie
Gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici e laboratori di analisi, autolavaggi, depositi in cui vi sia presenza di imballaggi terziari.	10 %
Fabbri, lavorazione acciaio, tornitori e autodemolitori	15 %
Lavanderie a secco, tintorie non industriali, pelletterie, falegnamerie; produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, tipografie, stamperie, vetrerie, serigrafie, laboratori fotografici ed eliografie	20 %
Marmisti, lapidei, lavorazioni edili, Autocarrozzerie, officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole, elettrauto, laboratori vetri e specchi, verniciatura, distributori di carburanti, gommisti.	30 %
Fonderie	40 %

Per eventuali attività non considerate nel soprastante elenco si fa riferimento a criteri di analogia in relazione alla potenziale produttività quali - quantitativa di rifiuto.

6. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione originaria e/o di variazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione e le fatture debitamente quietanzate dalla ditta incaricata del ritiro e/o smaltimento). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione e/o riduzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. La predetta documentazione, attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato, deve essere presentata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si è richiesto il beneficio, documentando i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici.
7. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
8. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
9. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.

Articolo 10

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal D.P.R. 158/1999, è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale

riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal comune per la specifica attività, sulla base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. 158/1999. Il rimborso non può essere superiore al 35 % della parte variabile del tributo, deducendo dall'importo complessivo del tributo le voci di costi imputabili alla parte fissa ai sensi del D.P.R. 158/1999, dovute per la corrispondente annualità. Nel calcolo delle quantità recuperate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal comune, non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.

2. Per il recupero degli imballaggi secondari e terziari e dei rifiuti elettrici, nonché per l'impossibilità di conferimento di sostanze non pericolose, per disposizioni di legge o per ordinanze o atti amministrativi, la tariffa è ridotta nella misura del 35% della spesa sostenuta, ma a condizione che sia comprovata da fatture ed in esse specificato la parte sostenuta per tale affidamento. La documentazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre la fine del mese di febbraio dell'anno successivo.

Articolo 11

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali A,B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunali con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, o facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
2. E assoggettabile alla TARI l'unità immobiliare abitativa comprese le pertinenze che siano situate nella sua prossimità, purché risultino destinate in modo durevole a servizio della stessa anche se prive di utenza. Si intendono per pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C2 (cantine, soffitte, magazzini), C6 (autorimesse, rimesse, scuderie), C7 (tettoie).
3. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n.212.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
5. La superficie calpestabile per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ed esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
7. Ai soli fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliare a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
8. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Articolo 12

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
3. Le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità, al piano finanziario (PEF) validato dall'organo competente. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'articolo 193 del D. Lgs, 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle allegate al presente regolamento. In caso di utenze che non trovano riscontro nelle categorie di cui al D.P.R., la tariffa sarà determinata avendo riguardo ad appropriati coefficienti di produttività specifica determinati mediante metodi diretti od indiretti.
7. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato.
9. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.

Articolo 13

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Articolo 14

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio di fa riferimento a quanto previsto dalla Delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche.
5. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti dei locali e delle aree occupati o detenuti dal Comune e quello delle istituzioni scolastiche di base è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Il Comune provvede alla copertura integrale di tali oneri iscrivendoli in bilancio come autorizzazione di spesa.
6. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
7. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
8. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683 della Legge 147/2013.
9. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivato è riportata in decurtazione nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Articolo 15

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 683 della Legge 14/2013. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'organo competente entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla Delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di Legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario (PEF) e viene svolta dall'Ente territorialmente

competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario (PEF) e corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti:
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelle determinati dall'Ente territorialmente competenti.
7. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99.

Articolo 16

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 158/1999;
 - c) nel piano finanziario vanno inserite le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso;
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2 del D. P.R. 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura:
 - a) totale dei proventi derivanti dal recupero dei materiali raccolti in maniera differenziata;
 - b) totale del minor costo per la riduzione del quantitativo di rifiuti conferiti in discarica.

Articolo 17

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametriche al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, giusto D.P.R. 158/1999.
5. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza (residenti) ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici

comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione sia temporanea ossia inferiore a 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dalla dichiarazione, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

6. La verifica delle variazioni anagrafiche dei residenti è effettuata d'ufficio con una cadenza non inferiore a due volte ogni anno solare e con effetto a decorrere dal primo giorno successivo all'aggiornamento.
7. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza:
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzare ai sensi di legge;
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino, (*periodo non inferiore ad 1 anno*), all'estero o al di fuori del territorio regionale per servizio di volontariato, attività di studio, attività lavorativa, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
 - degente presso comunità di recupero, case di cura o di riposo, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno;
 - i soggetti iscritti all'AIRE, ovvero i soggetti che per motivi di lavoro risiedono o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.
8. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base al nucleo familiare del luogo di residenza, così come denunciato nella dichiarazione iniziale. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 4 (quattro) (famiglia tipo: padre, madre, 2 figli) e modificandone il numero previa esibizione dello stato di famiglia o autocertificazione.
9. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 3 (tre), salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
10. Ai fini della determinazione della quota variabile della tariffa, le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con un solo occupante, se condotte da persone fisiche prive di utenze abitative nel territorio comunale. Nel caso di persone giuridiche i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Articolo 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità

di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A al presente regolamento.

5. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
7. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
8. I garage intestati a persone giuridiche sono classificati nella categoria "Autorimesse" a meno che non risultino direttamente e singolarmente utilizzati quale pertinenza di una specifica abitazione.
9. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
10. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per i locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva.

Articolo 19

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

Articolo 20

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.
2. La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.
3. Il mancato svolgimento del servizio deve essere attestato dall'azienda che gestisce il servizio di nettezza urbana, ovvero deve risultare da idonee attestazioni o accertamenti eseguiti dal Comune.

Articolo 21

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Per le finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori o nei centri di raccolta vicini, in tale zona il tributo è dovuto in misura pari al 40 % se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 1.000 mt.
4. La riduzione prevista al comma 3 deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con atto scritto e motivato e indirizzata all'Azienda che gestisce il servizio che rilascerà certificazione, fermo restando che l'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta.

Articolo 22

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani (*rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino*) con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, è prevista una riduzione del 15% della tariffa del tributo (quota fissa e quota variabile).
2. Per la disciplina alla pratica del compostaggio domestico si rimanda al "*Regolamento Comunale per la pratica di compostaggio domestico*" approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale" n. 32 del 03/05/2019.
3. Il Consiglio Comunale, su proposta attuativa della Giunta e tenuto conto dei risultati a consuntivo ottenuti, può introdurre ulteriori riduzioni (collettive e/o individuali), per le utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata.
4. In ogni caso l'ammontare complessivo delle riduzioni a consuntivo, non potrà essere superiore al 30% della tariffa del tributo.

Articolo 23

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad

una riduzione del tributo.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere comunque, superiore al 20 % del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo apposita dichiarazione contenente l'indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato al recupero, l'indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero e il periodo di avvio a recupero. L'istanza deve altresì indicare la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allagare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per la attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza.

Articolo 24

RIDUZIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) Scuole materne provinciali, scuole elementari primarie e scuole secondarie di primo grado pubbliche di cui alla L.P. n. 8/1997: **riduzione del 100%**;
 - b) Enti e Associazioni senza fine di lucro o nel caso di manifestazioni patrocinate, con apposito provvedimento, dal Comune: **riduzione del 100% del tributo giornaliero**;
 - c) Enti e Associazioni senza fini di lucro che abbiano per scopo sia l'assistenza che beneficenza rivolta a categorie sociali bisognose: **riduzione del 30%**;
 - d) Attività economiche (non domestiche) che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse dal traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 (sei) mesi; **riduzione del 30%** ;
 - e) per locali ad uso abitazione per residenti, occupati esclusivamente da persone anziane (ultra 65 anni) sole o in coppia con un altro (ultra 65 enne) stabilite in unità immobiliare di tipo civile abitazione, economico o popolare (A/2-A/3-A/4,A/5): **riduzione del 30%** purché non superino il seguente reddito annuo lordo imponibile ai fini fiscali, comunque accertato:
 - euro 15.000/00 annuo (se nucleo o coppia);
 - euro 12.000/00 annuo (se persona sola);
 - f) per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei familiari con almeno tre figli ricompresi nello stato di famiglia anagrafico al 1 gennaio dell'anno di tassazione a condizione che l'ISEE non sia superiore ad euro 15.000,00: **riduzione del 30%**;
 - g) nuclei familiari, anche non residenti, a cui appartengono soggetti diversamente abili con un invalidità riconosciuta

pari al 100%, come da attestazione risultante dai verbali delle commissioni sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali:
riduzione del 30%

h) Locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente:
riduzione del 20%, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

La riduzione di cui sopra compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione iniziale di possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.

i) Ulteriori particolari e gravi situazioni, che potranno essere di volta in volta riconosciute con apposito provvedimento della Giunta Comunale su specifica e motivata richiesta degli interessati: riduzione del 30%;

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, dall'anno 2015 è stabilita la riduzione di due terzi della TARI per l'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso. Non si ritiene necessario che l'immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione all'AIRE. Il contribuente deve presentare un'autocertificazione per attestare il possesso dei requisiti suindicati.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Con la deliberazione di approvazione delle tariffe il Comune può introdurre riduzioni ed esenzioni annuali dal pagamento del tributo per le abitazioni occupate da nucleo familiare in relazione ad un determinato Indice Situazione Economica Equivalente (ISEE).
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che non può eccedere il 7% del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione.

Articolo 25

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIO ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda alle famiglie residenti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico l'esonero totale o parziale del pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere.
2. I requisiti e le categorie dei soggetti che potranno usufruire degli interventi saranno stabiliti annualmente con provvedimento dei Servizi Sociali.
3. Per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre, annualmente, specifica richiesta ai Servizi Sociali.
4. Il soggetto interessato deve comunicare agli Ufficio competenti comunali il venire meno delle condizioni che hanno determinato l'intervento; ciò comporta la decadenza dell'intervento agevolativo dalla data di comunicazione o dalla data definita nella comunicazione stessa.
5. La riduzione e l'esenzione di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 26

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. In ogni caso l'ammontare del tributo non può essere inferiore al 50%, con esclusione della riduzione prevista dall'articolo 24, comma 2 del presente regolamento

Articolo 27

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli è inserito nel piano finanziario in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Articolo 28

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa del tributo giornaliero è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla data di entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuti irrilevante.

Articolo 29

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale dalla Provincia/Città Metropolitana.

Articolo 30

DICHIARAZIONE DI INIZIO – VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare

apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r e a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, dalla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax e PEC.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui conseguano un diverso ammontare del tributo. In questo ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

UTENZE DOMESTICHE

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, indirizzo di posta elettronica e n. telefonico;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) numero degli occupanti i locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- h) planimetria catastale, se non presentata al N.C.E.U.

UTENZE NON DOMESTICHE

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente, PEC;
 - b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica e numero telefonico;
 - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della Società;
 - d) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizione interne;
 - e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani
 - f) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi denunciati;
 - g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno del decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
 9. E' d'obbligo, per i non residenti nel territorio di Mascali, comunicare il cambio della propria residenza al fine di

non incorrere nel mancato recapito della bolletta. Gli eventuali ulteriori costi per il mancato recapito della bollettazione e/o di avviso di sollecito o accertamento per mancato pagamento saranno a totale carico dell'intestatario della bolletta TARI.

Articolo 31 RISCOSSIONE

1. In deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite F24 e le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (RID, MAV, POS, ecc).
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Gli importi annuali dovuti sono riscossi di norma in quattro rate alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento, salva diversa determinazione della Giunta Comunale. E' ammesso il pagamento in unica soluzione. Eventuali conguagli di tributo possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1 della L. 296/2006.
4. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore ad € 12.00 o ad € 2.00 in caso di tributo giornaliero.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il pagamento della tassa non versata alle scadenze è sollecitato dal Comune mediante apposito atto d'accertamento per parziale od omesso versamento alla scadenza notificato al contribuente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con addebito delle spese di notifica dell'atto. In tale atto il contribuente viene invitato a pagare l'intero importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del sollecito, con l'avvertenza che in mancanza si procederà, sulla base delle normative consentite dalle leggi vigenti, alla riscossione dell'importo sollecitato con addebito delle relative spese procedurali e contestuale irrogazione della sanzione.
7. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge di cui all'articolo 14 D.L. 201/2011 e articolo 1, comma 161 e successivi del D.Lgs. 296/2006. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto. Gli atti di accertamento TARI divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, consentendo l'ordinaria liquidazione del relativo tributo.
8. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento la riscossione degli importi ancora dovuti viene effettuata dal Comune mediante ruolo affidato, nel rispetto della normativa vigente, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni oppure mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

Articolo 32

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 27.D, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dall'articolo 1, comma 165 della L. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Articolo 33

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'articolo 1, comma 692 della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compreso i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di Legge.

Articolo 34

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal rappresentante legale dell'ente e/o Capo Area Economico Finanziaria, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui all'articolo 1, commi 179-182 della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi anche con modalità informatiche e telematiche:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perchè non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 35

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'articolo 13 del D. Legislativo n. 471 e successive modifiche ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione ai sensi dell'articolo 17, comma 3 del Decreto Legislativo 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 150 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Articolo 36

IMPORTI MINIMI

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva mediante ingiunzione per importi inferiori a 30,00 euro. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

Articolo 37

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il

rifiuto espresso o tacito alla restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

Articolo 38

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Articolo 39

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamenti vigenti applicabili.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

ALLEGATO A

CATEGORIE TARIFFARIE – TARI –

UTENZE DOMESTICHE: la tariffa è stabilita in base al numero dei componenti del nucleo familiare ed in base alla superficie dell'immobile.

Nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

UTENZE NON DOMESTICHE:

CATEGORIE DI ATTIVITA' con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti (DPR 158/99)
1 – Musei, biblioteche, scuole (ballo, guida), associazioni, luoghi di culto
2 – Cinematografi e teatri
3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 – Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
5 – Stabilimenti balneari
6 – Esposizione, autosaloni
7 – Alberghi con ristorante
8 – Alberghi senza ristorante
9 – Carceri, Case di cura e di riposo, caserme
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche ed istituti di credito
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Attività artigianali tipo botteghe (barbiere, estetista, parrucchiere)
17 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
18 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
19 Attività industriali con capannoni di produzione
20 Attività artigianali di produzione beni specifici

21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie e amburgherie
22	Bar, caffè, pasticceria
23	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
24	Plurilicenze alimentari e/o miste
25	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
26	Banchi di mercato genere alimentari
27	Discoteche, night club